

**Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione
Direttore**

Prot. 164/ISIN del 10/01/2019

Determina n. 16 del 10/01/2019

**Il Direttore dell'ispettorato nazionale per la sicurezza
nucleare e la radioprotezione - ISIN**

Visto il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante "*Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi*", e in particolare l'articolo 6 che, tra l'altro, individua l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione - ISIN quale autorità di regolazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione;

Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137, recante "*Attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari*", che ha modificato e integrato il decreto legislativo n. 45 del 2014;

Vista la delibera del Direttore dell'ISIN n. 3 del 22 giugno 2018, prot. n. 1061 del 25 giugno 2018, di approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell'ISIN;

Vista la delibera del Direttore dell'ISIN n. 4 del 16 luglio 2018, prot. n. 1075 del 16 luglio 2018, di approvazione del Regolamento di contabilità dell'ISIN;

Vista la delibera n. 10, del 31 dicembre 2018, del Direttore dell'ISIN, di approvazione del bilancio di previsione 2019 dell'ISIN

Considerato che i mezzi finanziari per l'esercizio delle competenze dell'ISIN sono costituiti dalle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, già destinate all'avvio delle attività di cui all'articolo 29, comma 17, della legge 23 luglio 2009, n. 99, dalle risorse finanziarie già assegnate al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale di ISPRA, e da un gettito annuo pari a 3,81 milioni di euro versato al bilancio dell'ISIN entro il 31 gennaio di ciascun anno, a valere sugli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, e dalle risorse finanziarie derivanti dai diritti che ISIN è autorizzato ad applicare e introitare ai sensi del comma 17 dell'articolo sopra citato;

Considerato che le attività da avviare e implementare, in tempi ristretti, per arrivare a pieno regime prima della fine del 2021 dell'Ispettorato, sono numerose e tra le fondamentali e principali è essenziale e indispensabile per l'ISIN dotarsi di un efficace e collaudato sistema per la gestione economico-finanziaria;

SP

Tenuto altresì conto che l'esiguo numero di unità di personale amministrativo trasferito in ISIN rende necessario avvalersi di un supporto formativo e operativo per l'utilizzo del sistema di gestione economico-finanziaria dell'ISIN;

Vista la nota del Direttore ISIN n. 1045 del 7.6.2018 con la quale è stata, tra l'altro, rinnovata la richiesta a ISPRA di stipulare una convenzione senza oneri ai sensi dell'articolo 6, comma 12, del decreto legislativo n. 45 del 2014 per il trasferimento, tra l'altro, del suddetto servizio al fine di assicurare la gestione economico-finanziaria necessaria alla piena operatività di ISIN;

Viste le note di ISPRA, prot. n. 39240 del 15.6.2018 e n. 61771 del 24.10.2018, con le ISPRA ha comunicato di non poter assicurare i servizi con le modalità di cui al citato articolo 6, comma 12, del Decreto legislativo n. 45 del 2014, e in particolare che non dispone di risorse di personale per poter assicurare la gestione economica contabile del personale né l'erogazione unitaria e completa dei servizi necessari all'avvio e al funzionamento dell'Ispettorato, ma alcuni servizi a titolo oneroso e con il vincolo di essere conformi all'organizzazione funzionale di ISPRA. In particolare, ISPRA ha rappresentato che:

- non può assicurare con proprie risorse interne i servizi atti a garantire la gestione economica del personale e la gestione contabile dell'Ispettorato;
- per altri servizi (rilevazione presenze, controllo di gestione, sistema di valutazione, sistema gestione contratti, sistema protocollo e archivio) risulta necessario procedere ad una Convenzione onerosa e, in particolare, per alcuni di essi (rilevazione presenze) può essere gestito da ISPRA con i propri attuali sistemi solo sul presupposto che l'orario di lavoro di ISIN sia del tutto identico a quello di ISPRA, incidendo in tal modo anche sul principio di autonomia e indipendenza disciplinati dalla legge istitutiva dell'Ispettorato;

Considerato che per assicurare il supporto allo svolgimento dei compiti e dei servizi strumentali indispensabili per l'operatività dell'ISIN, sin dalla fase di avvio, e allineare l'organizzazione ed il funzionamento della struttura tecnico-organizzativa ai modelli di efficienza già collaudate da pubbliche amministrazioni è necessario prevedere e disciplinare la stipula di apposite convenzioni ai sensi dell'articolo 6, commi 13 e 20-bis, del D.lgs n. 45 del 2014;

Tenuto conto che il CNR svolge attività di ricerca e sviluppo in materia di servizi digitali, espresso obiettivo dell'agenda digitale europea per le connesse implicazioni in termini di produttività e competitività delle imprese, di efficienza delle pubbliche amministrazioni, di crescita economica per il Paese;

Considerato che il CNR ha sviluppato e ha in uso un software denominato SIGLA (*Sistema integrato per la gestione delle linee di attività*), progettato e sviluppato per la gestione del proprio sistema contabile, ed è in grado di sviluppare moduli aggiuntivi, integrati all'attuale software e funzionali all'evoluzione dello stesso, nonché di collaborare ai fini della loro corretta adozione, in riuso, da parte dell'ISIN

Tenuto conto che è interesse di ISIN poter utilizzare software sviluppati e in uso presso il CNR, anche mediante eventuali interventi adeguativi e sviluppi evolutivi dei software medesimi;

Visto l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", che prevede

che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Visto l'art. 5, comma 6, del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante "*Codice dei contratti pubblici*", che disciplina gli accordi di cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni;

Visto l'articolo 6, comma 13 del Dlgs. n. 45 del 2014, che prevede che ISIN "*per lo svolgimento dei propri compiti ... può avvalersi, previa la stipula di apposite convenzioni ... di organizzazioni che soddisfino i principi di trasparenza e indipendenza da soggetti coinvolti nella promozione o nella gestione di attività in campo nucleare*";

Visto l'articolo 6, comma 20bis, del decreto legislativo n. 45 del 2014, che prevede che l'ISIN "*per la gestione unitaria di servizi strumentali ... può stipulare convenzioni con le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";

Visto l'articolo 5, comma 1, lett. bb), del "*regolamento di organizzazione e funzionamento interni*" dell'ISIN, approvato con delibera n. 3 del 22 giugno 2018, prot. n. 1061 del 25 giugno 2018 attribuisce al Direttore dell'ISIN la promozione e la sottoscrizione delle convenzioni di cui all'articolo 6, del D.lgs n. 45 del 2014;

Considerato che con il CNR sono stati tenuti appositi specifici incontri, nel corso dei quali sono stati rappresentati le esigenze, i compiti e i servizi strumentali necessari a garantire l'avvio e la piena operatività dell'ISIN;

Tenuto conto che, a seguito dei predetti incontri, il CNR ha predisposto un piano biennale per l'utilizzo, il supporto e la formazione necessari all'utilizzo e alla gestione del predetto sistema SIGLA (*Sistema integrato per la gestione delle linee di attività*) per un importo complessivo di rimborso delle spese da sostenere fino a complessivi euro 100.000,00 (euro centomila), di cui euro 50.000,00 (euro cinquantamila) relativi all'anno 2019, e euro 50.000,00 (euro cinquantamila) relativi all'anno 2020;

Considerato che detto importo complessivo si configura solo e unicamente come rimborso delle spese che il CNR sosterrà e renderà, senza alcun margine di guadagno e lo stesso è da ritenersi congruo;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla stipula con il CNR dell' *<Accordo è volto a disciplinare, nell'ambito delle finalità di interesse generale comuni alle Parti, le attività di collaborazione tra ISIN e CNR per il riuso da parte dell'ISIN del software SIGLA sviluppato e in uso presso il CNR predisposto ai sensi dell'art. 6 commi 13, ultimo periodo, e 20 bis del decreto legislativo n. 45 del 2013 e s.m.i.,>* riferito agli 2019-2020, per complessivi € 100.000,00, così suddivisi:

- € 50.000,00 relativi all'anno 2019;
- € 50.000,00 relativi all'anno 2020;


Accertato che il suddetto importo trova copertura finanziaria in termini di competenza e cassa per la quota anno 2019, nel limite di € 50.000,00 (euro cinquantamila), sul capitolo n. 13102 *<Servizi Informatici e telecomunicazioni - gestione e manutenzione applicazioni>*) del bilancio di previsione 2019 dell'ISIN, approvato con delibera n. 10, del 31 dicembre 2018, e nel limite di euro 50.000,00 (euro cinquantamila) sul corrispondente capitolo di bilancio nell'esercizio finanziario 2020;

AP

DISPONE

1. di autorizzare la stipula con il CNR dell'*<Accordo è volto a disciplinare, nell'ambito delle finalità di interesse generale comuni alle Parti, le attività di collaborazione tra ISIN e CNR per il riuso da parte dell'ISIN del software SIGLA sviluppato e in uso presso il CNR predisposto>*, con l'allegato quadro economico, ai sensi dell'art. 6 commi 13, ultimo periodo, e 20 bis del decreto legislativo n. 45 del 2013 e s.m.i., riferito agli anni 2019-2020, per complessivi € 100.000,00 così suddivisi:
 - € 50.000,00 relativi all'anno 2019;
 - € 50.000,00 relativi all'anno 2020;
2. Di approvare lo schema di Accordo di Collaborazione, che si allega alla presente determina onde costituirne parte integrante e sostanziale.
3. Di autorizzare la spesa complessiva di € 100.000,00, che trova copertura finanziaria in termini di competenza e cassa per la quota anno 2019, al capitolo 13102 del bilancio di previsione ISIN - esercizio finanziario 2019, approvato con delibera n. 10, del 31 dicembre 2018, e per la quota anno 2020 sulle corrispondenti voci nell'esercizio finanziario 2020.

Avv. Maurizio Pernice



Allegato tecnico

QUADRO ECONOMICO

Il presente allegato tecnico riporta il dettaglio della stima dei costi previsti per lo svolgimento delle attività definite dall'articolo 2 dell'Accordo di collaborazione.


In particolare, definito pari a **50.000 euro annui** il contributo che l'ISIN corrisponderà al CNR a copertura delle spese sostenute per il personale allocato sulle attività dallo stesso CNR, si riporta di seguito un prospetto con evidenza, su base annua, di:

- profili da impegnare sulle attività;
- per ciascun profilo, stima dell'effort previsto in termini di giornate/uomo;
- costo associato all'effort di cui al punto precedente, calcolato sulla base delle *Retribuzioni Tabellari del Personale CNR*, liberamente consultabili al link <http://www.urp.cnr.it/>.

Gli importi, riportati in tabella con arrotondamento, saranno analiticamente rendicontati, ove richiesto dall'ISIN, al termine delle attività oggetto della collaborazione.

Profilo	Stima effort annuo (giornate/uomo)	Stima costo annuo (euro)
DIRIGENTE TECNOLOGO - 1° Livello	2	1.500 €
TECNOLOGO - 3° Livello	80	21.000 €
CTER - 6° Livello	130	27.500 €
Totale	212	50.000 €

Il trasferimento del contributo di competenza dell'ISIN sarà subordinato alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione tecnica, amministrativo e contabile, dove richiesta, trasmessa dal CNR.



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

L'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (di seguito denominato "ISIN"), autorità di regolamentazione competente con sede in Roma, Viale Cesare Pavese, 305, 00144, nella persona del Direttore, Avv. Maurizio Pernice

E

il Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito denominato "CNR"), ente di diritto pubblico con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro, 7, 00185, codice fiscale 80054330586, nella persona del Direttore Generale, Dott. Giambattista Brignone

di seguito denominate "le Parti",

PREMESSO CHE

- l'ISIN è l'*autorità di regolamentazione competente* designata a svolgere le funzioni e i compiti di autorità nazionale in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione, in attuazione degli articoli 1 e 6 del D.Lgs. n. 45 del 2014, come modificato dal D.Lgs. n. 137 del 2017;
- l'ISIN ha piena autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, amministrativa e contabile, con indipendenza di giudizio e di valutazione;
- come disposto dall'articolo 2 del Regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell'ISIN, di cui alla delibera n. 3 del 22 giugno 2018, l'organizzazione e il funzionamento interni si ispirano a diversi principi, tra cui *la digitalizzazione dell'attività amministrativa attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche, l'efficace organizzazione del lavoro e la valorizzazione delle risorse umane attraverso la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti*;
- il CNR, in qualità di ente pubblico di ricerca, vigilato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha il compito di svolgere, promuovere, trasferire, valutare e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese;

- il CNR svolge attività di ricerca e sviluppo in materia di servizi digitali, espresso obiettivo dell’agenda digitale europea per le connesse implicazioni in termini di produttività e competitività delle imprese, di efficienza delle pubbliche amministrazioni, di crescita economica per il Paese;
- le Parti hanno evidenziato l’interesse a collaborare al fine di consentire il riuso, da parte dell’ISIN, di software sviluppati e in uso presso il CNR; di provvedere, mediante eventuali interventi adeguativi dei software, al fine di rispondere alle specifiche esigenze dell’ISIN; e ancora di procedere congiuntamente, a beneficio di entrambe le Parti, mediante sviluppi evolutivi dei software medesimi;
- a partire dai SW sviluppati e in uso presso il CNR, oggetto di potenziale riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni, le Parti individuano nel software denominato *SIGLA (Sistema Integrato per la Gestione delle Linee di Attività)*, progettato e sviluppato per la gestione del sistema contabile dell’Ente, il primo applicativo oggetto delle proprie attività di collaborazione;
- in riferimento al software *SIGLA* le Parti convengono, in particolare, sull’esigenza di sviluppare moduli aggiuntivi, integrati all’attuale software e funzionali all’evoluzione dello stesso, nonché di collaborare ai fini della loro corretta adozione, in riuso, da parte dell’ISIN;
- l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l’art. 5, comma 6, del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, disciplina gli accordi di cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni;
- la delibera n. 918 del 31 agosto 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, avente ad oggetto la disciplina di accordi tra amministrazioni aggiudicatrici, precisa che “i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno”;
- l’art. 6, comma 13, ultimo periodo, del Decreto Legislativo n. 45 del 2014, prevede che “*per lo svolgimento dei propri compiti, l’ISIN può avvalersi, previa stipula di apposite*

convenzioni, [...] di organizzazioni che soddisfino i principi di trasparenza e indipendenza da soggetti coinvolti nella promozione e nella gestione di attività in campo nucleare”;

- l’articolo 6, comma 20-bis, del decreto legislativo n. 45 del 2014 prevede che “*per la gestione unitaria di servizi strumentali, l’ISIN può stipulare convenzioni con le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;*
- con nota prot. n. 2018/39240 del 15 giugno 2018, ISPRA ha comunicato di non poter assicurare il supporto necessario per la gestione amministrativa dell’ISIN;
- per garantire la piena operatività l’ISIN ha necessità di poter disporre di un sistema di gestione economico-finanziario del bilancio;
- il CNR ha sviluppato e ha in uso il software SIGLA;
- con determina n. 16 del 10 gennaio 2019 del Direttore dell’ISIN, n. 164 del 10 gennaio 2019, è stato approvato il presente accordo e autorizzata la relativa spesa;

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Accordo è volto a disciplinare, nell’ambito delle finalità di interesse generale comuni alle Parti, le attività di collaborazione tra ISIN e CNR per il riuso da parte dell’ISIN del software *SIGLA* sviluppato e in uso presso il CNR.
2. Ai fini di cui al comma 1, le parti collaborano per adeguare e personalizzare il software *SIGLA* alle esigenze operative dell’ISIN, nonché per le attività di sviluppo evolutivo dello stesso software mediante implementazione di nuove funzionalità e moduli.

Articolo 2

Attività

1. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, le Parti definiranno congiuntamente il Piano delle attività, che sarà periodicamente sottoposto alle verifiche e agli aggiornamenti necessari.

2. In generale, le attività riguarderanno:
 - a) l'analisi congiunta delle esigenze;
 - b) l'adeguamento del software *SIGLA* alle esigenze dell'ISIN;
 - c) lo sviluppo di nuovi moduli applicativi, integrati al software *SIGLA*, rispondenti alle esigenze di entrambe le Parti;
 - d) le attività di predisposizione degli ambienti di lavoro presso il CNR;
 - e) le attività di installazione e configurazione del software e la migrazione dei dati;
 - f) le attività di formazione del personale dell'ISIN all'utilizzo del software e alla relativa gestione e manutenzione;
 - g) le attività di assistenza funzionale.

Articolo 3

Obblighi delle Parti

1. Il CNR metterà a disposizione le proprie risorse e competenze per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2.
2. L'ISIN metterà a disposizione proprie risorse e competenze per la realizzazione, congiuntamente al CNR, delle attività di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Comitato tecnico e referenti

1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo è istituito un Comitato tecnico con il compito di individuare e coordinare le attività di cui all'articolo 2.
2. Il Comitato tecnico è costituito da 2 rappresentanti dell'ISIN e da 2 rappresentanti del CNR.
3. I componenti del Comitato non hanno diritto ad alcun compenso o gettone di presenza.
4. Ciascuna Parte potrà sostituire i propri rappresentati del Comitato, dandone tempestiva comunicazione all'altra Parte.

Articolo 5

Durata

1. Il presente Accordo avrà una durata pari a 24 mesi (2 anni) a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. Le Parti potranno concordare, a mezzo di ulteriore atto scritto, ulteriori proroghe.
3. Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta all'altra Parte con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.
4. In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti, di comune accordo, non decidano diversamente.

Articolo 6

Risorse finanziarie

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, l'ISIN si impegna a contribuire con proprie risorse alla sinergia congiunta fino a complessivi euro 50.000,00 (euro cinquantamila) annui.
2. Le spese per le attività oggetto del presente Accordo troveranno copertura, in termini di competenza e cassa, fino all'importo complessivo di € 100.000,00 (euro centomila) a valere sul bilancio di previsione dell'ISIN. In particolare, il suddetto importo trova copertura finanziaria in termini di competenza e cassa per la quota anno 2019, nel limite di € 50.000,00 (euro cinquantamila), sul capitolo n. 13102 <Servizi Informatici e telecomunicazioni - gestione e manutenzione applicazioni> del bilancio di previsione 2019 dell'ISIN, approvato con delibera n. 10, del 31 dicembre 2018, e nel limite di euro 50.000,00 (euro cinquantamila) sul corrispondente capitolo di bilancio nell'esercizio finanziario 2020;
3. Il rimborso delle spese sostenute sarà effettuato dall'ISIN mediante pagamenti trimestrali, previa presentazione di relazione di rendicontazione e di documentazione fiscalmente valida da parte del CNR.
4. Il pagamento sarà effettuato dall'ISIN al CNR, tramite versamento sulla Contabilità Speciale n 167369 c/o Banca d'Italia – Sezione Tesoreria dello Stato, entro 30 giorni dalla data di acquisizione della documentazione a tal fine necessaria.

Articolo 7

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ciascuna delle Parti assume, a pena nullità assoluta, gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alle premesse.
2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto dell'Accordo.

Articolo 8

Riservatezza e responsabilità

1. Tutte le documentazioni e le informazioni di cui il CNR verrà in possesso, durante l'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo, verranno considerate riservate e non verranno divulgate a terzi.

Articolo 9

Proprietà e utilizzo dei risultati

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nelle azioni oggetto del presente Accordo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle eventuali pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno.
2. La proprietà intellettuale relativa alle metodologie e agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte.
3. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, ivi inclusi tutti i documenti e i dati, che sono prodotti nell'ambito delle attività del presente Atto, frutto dei progetti scientifici collaborativi, deve essere oggetto di specifica pattuizione.
4. Per quanto attiene le componenti software che saranno adottate e/o sviluppate si fa esplicito riferimento al Capo VI del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e a quanto indicato nelle Linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale in materia di acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni.

Articolo 10
Foro competente

1. Per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, la Parti sono tenute in prima istanza a dare corso a un tentativo di risoluzione amichevole.
2. Qualora ciò non sia possibile, le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente Accordo sono di competenza del Foro di Roma.

Per l' Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare e la radioprotezione

Il Direttore
Avv. Maurizio Pernice

Per il Consiglio Nazionale delle
Ricerche

Il Direttore Generale
Dott. Giambattista Brignone



BRIGNONE
GIAMBATTISTA
10.01.2019
14:48:29 UTC